



Diritto & Fisco



Circolare delle Entrate sulle novità sul reddito di lavoro dipendente (Manovra e dl Anticipi)

Il premio aiuta la pensione Sconto fiscale anticipato riscattando i buchi contributivi

DI DANIELE CIRIOLI

Sconto fiscale anticipato con il premio di produttività destinato alla pensione. Il premio, infatti, diventa subito onere deducibile per il lavoratore se decide, d'accordo con il datore di lavoro, di usarlo per pagarsi il riscatto dei buchi contributivi. Lo spiega, tra l'altro, l'agenzia delle entrate nella circolare n. 5 del 7 marzo 2024 sulle novità in materia di reddito di lavoro dipendente previste dalla Manovra 2024 e dal decreto Anticipi. Sui fringe benefit, che quest'anno possono aiutare anche le spese per l'affitto o gli interessi del mutuo della prima casa, l'Ade precisa che la casa può anche essere del coniuge o dei figli e che il datore di lavoro deve acquisire, dal lavoratore, i giustificativi di spesa e un'attestazione che le spese non saranno oggetto di altra richiesta di rimborso.

I premi per la pensione. La Manovra 2024 ha riproposto, nel biennio 2024/2025, la c.d. pace contributiva, misura che consente di riscattare i buchi contributivi. I lavoratori

iscritti all'Inps che non hanno anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (regime contributivo) possono richiedere il riscatto per un massimo di 5 anni, anche non continuativi, dei periodi non coperti da contributi e collocati dal 1996 al 2023, pagabile anche in 120 rate mensili (10 anni). Nel settore privato, il riscatto può essere pagato anche dal datore di lavoro, utilizzando i premi di produzione. In tal caso, spiega l'Ade, il datore di lavoro porta l'onere del riscatto in deduzione dal proprio reddito d'impresa o lavoro autonomo. Inoltre, nel determinare il reddito di lavoro dipendente del lavo-

ratore, terrà in deduzione i contributi versati per suo conto (anticipando lo sconto fiscale che, altrimenti, si può chiedere in sede di dichiarazione dei redditi).

Benefit legato ai figli. La Manovra 2024 ha elevato il tetto d'esenzione fiscale e contributiva dei fringe benefit. Invece dell'ordinario limite di 258,23 euro, nell'anno 2024 i limiti sono 1.000 euro ai lavoratori senza figli a carico e 2.000 euro ai lavoratori con figli a carico. Se si supera i limiti, l'intero benefit è soggetto a tassazione e contribuzione (non soltanto l'eccedenza).

L'aiuto possibile. L'utiliz-

zabilità del fringe benefit è unica per tutti i lavoratori: beni ceduti e servizi prestati dal datore di lavoro; somme erogate o rimborsate per pagare le utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale; spese per l'affitto della prima casa o per gli interessi sul mutuo della prima casa (queste spese per la prima casa sono una novità).

Qual è la prima casa. Secondo l'Ade la nozione di "prima casa" corrisponde a quella di "abitazione principale" in uso per le analoghe detrazioni fiscali (interessi mutui e canoni locazione): abitazione nella

quale il contribuente o suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, il fringe benefit può riguardare spese o interessi sul mutuo relativi all'immobile a uso abitativo posseduto o detenuto, con titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, nei quali il dipendente o suoi familiari dimorino abitualmente.

La documentazione. L'Ade evidenzia, ancora, che è necessario che il datore di lavoro, nel rispetto della privacy, acquisisca e conservi, per eventuali controlli, la documentazione giustificativa di spesa o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Inoltre, il datore di lavoro deve acquisire anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dal lavoratore attestante che le spese non sono state e non saranno oggetto di altre richieste di rimborso, totale o parziale.

IO ONLINE Il testo del documento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata

In caso di cyberattacco, il fornitore di servizi IT deve informare l'impresa non appena ne viene a conoscenza. E il ritardo è violazione della privacy

In caso di cyberattacco, il fornitore di servizi IT deve informare l'impresa o PA committente non appena viene a conoscenza dell'attacco. Il ritardo è una violazione della privacy. Con il risultato che la scure del Garante cala sia sul committente sia sul fornitore. È quanto è capitato a una società incaricata di fare test di sicurezza ai sistemi usati da una banca. Il ritardo di 8 giorni nella segnalazione di un attacco informatico in corso è costato alla società IT una sanzione, irrogata dal Garante della privacy, di 800 mila euro (ingiunzione n. 66 dell'8 febbraio 2024), mentre alla banca il conto presentato dal Garante è stato di 2 milioni e 800 mila euro (ingiunzione n. 65 dell'8 febbraio 2024). I fatti cui si riferiscono le sanzioni sono dell'ottobre 2018. In particolare, il Garante ha riscontrato che la società incaricata di test di sicurezza è venuta a conoscenza dell'attacco ai sistemi della banca tra l'11 e il 12 ottobre 2018, ma solo il 19 ottobre 2018 la banca è sta-

ta avvisata. Il ritardo è stato ritenuto illecito, in quanto il Gdpr (regolamento UE sulla privacy n. 2016/679) prevede che il fornitore esterno (che assume le vesti di responsabile del trattamento) dia notizia della violazione dei dati senza ingiustificato ritardo non appena ne venga a conoscenza. Tra l'altro il fornitore esterno non deve fare alcuna valutazione sulla portata della violazione: deve riferire subito tutte le violazioni, anche quelle che, con una attenta analisi, a posteriori, si appura che non costituiscono un rischio per gli interessati. Altro profilo di interesse riguarda i subfornitori. La società IT nell'ingiunzione citata è stata sanzionata per avere affidato una subfornitura a un terzo senza l'autorizzazione della banca. La mancata autorizzazione del committente è aspetto ricorrente nella prassi ed è opportuno che imprese e PA verifichino attentamente tutta la filiera dei trattamenti externalizzati. La pronuncia è importante perché

sottolinea la responsabilità individuale dei fornitori esterni ed è rilevante perché non riguarda solo i fornitori di servizi IT, ma qualunque soggetto esterno che fornisca servizi a un'impresa o a una pubblica amministrazione. D'altra parte, trattandosi di sanzioni amministrative, che possono arrivare fino a 20 milioni di euro, c'è il rischio che l'importo della sanzione superi di gran lunga il corrispettivo del servizio prestato al committente. C'è da prevedere che, a fronte di rischi di questo tipo, siano messe in discussione le clausole contrattuali di fornitura esterna.

SANZIONI SEPARATE

Inviare in chiaro e-mail a pazienti diabetici e non avere scritto una corretta informativa privacy (omessa la base giuridica del trattamento) sono le violazioni che sono costate 300 mila euro di sanzione a una società che produce dispositivi medici per il monitoraggio, la prevenzione e il tratta-

mento di diverse patologie (ingiunzione n. 62 dell'8 febbraio 2024). Da segnalare che il Garante ha individuato sanzioni distinte per le distinte violazioni contestate, così come prevede la legge 689/1981.

AUTOVELOX

Il Garante, infine, ha dato il via libera allo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulle modalità di collocazione e uso degli autovelox (parere n. 2 dell'11 gennaio 2024). In particolare, si prevede che le immagini delle contravvenzioni non devono essere inviate al domicilio dell'intestatario del veicolo con il verbale di contestazione della violazione. La documentazione fotografica o video deve essere messa a disposizione solo su sua richiesta, garantendo l'oscuramento di soggetti terzi e targhe di eventuali altri veicoli ripresi.

Antonio Ciccio Messina

© Riproduzione riservata